



Vademecum

Elezioni Provinciali

18/12/2021

Sommario

Sommario	1
Autentica delle firme	2
Legge n.53/1990 - Art. 14.	2
Si precisa che:.....	2
Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 22/2013; sentenza n. 717/2014.....	2
Consiglio di Stato, Sezione III	2
Sentenza 16 maggio 2016, n.1990; Sentenza, 23 maggio 2016, n. 2141	2
Presentazione liste 27 e 28 Novembre 2021	3
Consiglio di Stato, Sezione V.....	3
Decisione 7 novembre 2006, n. 6545.....	3
Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391	3
Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985	3
Sentenza 4 marzo 2005 n.856, Conferma T.A.R. Abruzzo – Pescara 5 giugno 2004 n. 484.	3
Consiglio di Stato, Sezione III	4
Sentenza 16 maggio 2016, n.1987.	4
Sentenza del 22 maggio 2018, n. 3069.	4
Sentenza 28 agosto 2020, n.5292	4
Consiglio di Stato, Sezione II	4
Sentenza 15 settembre 2021, n. 6306.	4
Pertanto, si suggerisce:.....	5
Accettazione candidatura	5
Consiglio di Stato, Sezione V,.....	5
Sentenza 15 aprile 2004, n. 2152, Conferma T.A.R. Molise, 5 dicembre 2002, n. 1075.....	5
Consiglio di Stato, Sezione III,	5
Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551.	5
Composizione delle Liste - novità importante	5
Art 1 Comma 71 Legge 56/14 - Parità di genere	5
Contrassegno	5
Consiglio di Stato, Sezione V.....	6
Decisione 25 maggio 1998, n. 688.....	6
Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale.	6
Si ricorda inoltre che:	6
Per informazioni	6

Autentica delle firme

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio

Legge n.53/1990 - Art. 14.

Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i Sindaci, gli assessori comunali, **i Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali**, i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli Circostrizionali, **i Segretari Comunali e Provinciale e i Funzionari incaricati dai Sindaci** e dal Presidente della Provincia. Sono **altresì** competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i Consiglieri Provinciali e i Consiglieri Comunali.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme **esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità, vedi Consiglio di Stato seguente);**
- I soggetti autorizzati ad autenticare **non** possono autenticare **le proprie sottoscrizioni**, e quindi **non** possono essere tra i firmatari.
- Con la legge 29 luglio 2021, n.108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al Presidente della provincia e al Sindaco;

Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 22/2013; sentenza n. 717/2014

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare la **carica** rivestita, **luogo** e **data dell'autentica** e **sigillo**.
- nella dichiarazione di accettazione della candidatura la **data di accettazione** deve **coincidere** con la **data di autentica**.

I pubblici ufficiali cui la legge conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste e delle candidature sono legittimati ad agire **solo nel territorio di propria** competenza, in quanto il concetto di limitazione territoriale del medesimo potere costituisce dato di Comune conoscenza.

Consiglio di Stato, Sezione III

Sentenza 16 maggio 2016, n.1990; Sentenza, 23 maggio 2016, n. 2141

*premesso che l'Adunanza plenaria "... con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, n. si è pronunciata ... affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **esclusivamente all'interno del territorio di competenza** dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente alla quale appartengono".*

Pertanto per le elezioni del Consiglio Provinciale, i Consiglieri di un Comune, facente parte del territorio della Provincia, possono autenticare la sottoscrizione delle liste dei candidati e delle candidature dei Consiglieri comunali di quel Comune.

Presentazione liste 27 e 28 Novembre 2021

Per il Consiglio provinciale numero minimo sottoscrizioni è il 5% corpo elettorale (36)

Il numero minimo dei sottoscrittori (36) verrà confermato ufficialmente dopo la determinazione del corpo elettorale al **13 novembre 2021**.

Consiglio di Stato, Sezione V

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: «È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

«Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad "omega" sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione.».

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 aprile 2007, n. 1553

Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.

*« Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi **ulteriori** rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.»*

Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione:

In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.A.R., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

Sentenza 4 marzo 2005 n.856, Conferma T.A.R. Abruzzo – Pescara 5 giugno 2004 n. 484.

I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di Sindaco e Consigliere Comunale **devono garantire il collegamento** tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale.

È necessario quindi che i fogli con le firme dei presentatori rechino inequivocabilmente il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, **e siano fra loro uniti con modalità idonee, quali un timbro di**

coniunzione, a farli considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riporta detti contrassegno ed elenco (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2001, n. 1008).

- Secondo un indirizzo della Sezione (Cons. Stato V, 3 marzo 2005, n. 835) è legittima l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista di candidati per irregolarità della raccolta delle firme di presentazione della lista e dei candidati nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, sopra un modulo di più facciate che non rechi in nessuna sua parte il contrassegno di lista e il nome dei candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale, ed sia semplicemente spillato ad altro, recante il contrassegno e i detti nominativi, **senza che l'apposizione di un timbro** o di una firma attesti il collegamento tra i due fogli.
Consegue che è valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma.

Consiglio di Stato, Sezione III

Sentenza 16 maggio 2016, n.1987.

Dal testo della decisione:

In materia elettorale, le previsioni dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 costituiscono *lex specialis* rispetto alla disciplina generale comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al **centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.**

Sentenza del 22 maggio 2018, n. 3069.

La mancanza di unione fisica tra i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i moduli che recano il nominativo dei promotori e il simbolo della lista rende tali sottoscrizioni "neutre", ovvero riferibili a qualunque lista e ad ogni contesto. Neanche il fatto che le firme siano numerate a partire dal primo foglio fornisce prova adeguata del pieno collegamento fra le sottoscrizioni e la lista.

Sentenza 28 agosto 2020, n.5292

La sentenza appellata, condividendo l'orientamento espresso dalla prima sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro con il verbale di riconsiderazione della lista elettorale, ha giudicato sussistente, nell'ordinamento giuridico, **un principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista:** orientamento affermato in applicazione di un precedente di questo Consiglio di Stato (Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n. 4993), reso, per vero, su fattispecie parzialmente diversa (quella delle elezioni degli organi delle province, dopo la trasformazione di queste in enti territoriali di secondo grado operata dalla legge n. 56/2014). **Vedi anche circolare Ministero Interno n. 32/2014 pag.7**

Consiglio di Stato, Sezione II

Sentenza 15 settembre 2021, n. 6306.

- La mera spillatura, ovvero punzonatura dei fogli costituenti i documenti presentati non è sufficiente a garantire l'unicità sostanziale tra lista e le sottoscrizioni dei presentatori, mancando quella consapevolezza (alias integrità) certa di appoggiare quei candidati rispetto ad altri: non vi è certezza sulla piena ed effettiva conoscenza dei nominativi dei candidati;
- la mancanza di una solida continuità cartacea non assicura alcuna garanzia circa il momento in cui la sottoscrizione è avvenuta, proprio perché i moduli aggiuntivi utilizzati, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati non permettono di attribuire le firme alla lista;
- le firme sono, dunque, prive di un ancoraggio alla lista se i fogli sono separati: «devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.)»;
- (di converso) la portata attestatrice dell'autentica viene meno nel caso della sola spillatura in assenza della congiunzione dei fogli: se manca l'unione analogica «ogni certezza circa il momento della loro realizzazione, resta inficiata anche la pretesa efficacia fidefacente della autentica con riguardo al documento sottoscritto, quale risultante dell'unione tra il foglio recante le sottoscrizioni e quello recante le generalità dei candidati, la lista appoggiata ed il relativo contrassegno.

Pertanto, si suggerisce:

1. di **non utilizzare i fogli intercalari**, ma di **avvalersi soltanto dei fogli singoli ognuno composto da 4 facciate**, così come pubblicato sul sito alla sezione "Elezioni Provinciali 2021", sui quali **va aggiunto il contrassegno della lista**;

2. di **compilare l'elenco dei candidati con mezzi elettronici**.

Si ricorda inoltre di **indicare il Comune in cui ogni firmatario riveste la carica, il luogo e data di nascita e documento di riconoscimento del sottoscrittore**.

Accettazione candidatura

Consiglio di Stato, Sezione V,

Sentenza 15 aprile 2004, n. 2152, Conferma T.A.R. Molise, 5 dicembre 2002, n. 1075.

Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

Consiglio di Stato, Sezione III,

Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551.

Massima: L'autenticazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce una forma sostanziale, indefettibile e insostituibile, che non ammette equipollenti, la cui mancanza determina l'esclusione della candidatura.

Composizione delle Liste - **novità importante**

Art 1 Comma 71 Legge 56/14 - Parità di genere

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Esempio su 12 candidati nella lista il rapporto tra i due sessi può essere il seguente: 7/5; 6/6; 5/7.

Contrassegno

È fatto **divieto** di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti **immagini o soggetti di natura religiosa, simboli del Comune (es: Ghirlandina)**; denominazione e simboli di società anche calcistiche e sportive senza autorizzazione o che facciano riferimento ad **ideologie autoritarie**.

Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche (**Consiglio di Stato, Decisione n. 6683 del 14 Novembre 2006**).

Consiglio di Stato, Sezione V

Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.»

Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale.

Non è previsto alcun **quorum di votanti** per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Ciascun elettore esprime **un voto per una delle liste**, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

L'elettore può esprimere, inoltre, **un voto di preferenza** per un candidato consigliere compreso nella lista votata, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

Tale voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.

Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere Provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato.

Si ricorda inoltre che:

Non è necessario raggiungere la **maggioranza assoluta dei voti validi** per considerare valida l'elezione;

Nel caso in cui le **schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide**, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate.

Per informazioni

Per eventuali quesiti inoltrare la richiesta a: info.elezioniProvinciali2021@Provincia.modena.it

Riccardo Rebecchi tel. 059-209386